



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonello AMODEO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2009, vertente

TRA

dall'avv. V , rappresentata e difesa

attore

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.

;

convenuto

Oggetto: ripetizione di indebito.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2015.

RAGIONI DELLA DECISIONE

- Con contratto del 26.10.1998 n. , la società attrice e la banca convenuta hanno pattuito di regolare le operazioni bancarie in conto corrente con affidamento, poi chiuso in data 28.12.2007 con la contabilizzazione di un saldo finale pari a zero.
- Con contratto del 16.10.1998 n. , la banca stessa ha concesso all'attrice un'apertura conto anticipi, poi chiuso in data 9.11.2007 con la contabilizzazione di un saldo finale pari a zero.



Ciò premesso, il correntista contesta la liquidazione del saldo operato dalla banca e ne chiede la rideterminazione, previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che prevedono l'applicazione di interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, la loro capitalizzazione ed il computo differenziato delle date relative alle poste passive ed attive. Cumula l'azione di accertamento negativo del diritto vantato dalla banca al pagamento del saldo debitorio da essa indicato con l'azione di condanna della banca convenuta alla restituzione dei versamenti indebiti e al pagamento del saldo creditorio, ove risulti attivo in favore del correntista, oltre interessi e danni. Espone le ragioni della domanda attraverso il richiamo di orientamenti della recente giurisprudenza.

La banca eccepisce, in sostanza, la liceità delle pattuizioni contrattuali e quindi la legittimità degli addebiti, chiedendo il rigetto della domanda.

Svolta l'istruttoria, la causa è giunta all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Preliminarmente deve osservarsi che la questione di merito non è pregiudicata, come invece sostiene la banca, dalla c.d. approvazione tacita degli estratti conto periodici e di quello di chiusura, ai sensi degli artt. 1857 e 1832 c.c. Se pure ripetuta nel tempo, la mancata contestazione del documento contabile non vale come accordo tacito in merito alla misura degli interessi in concreto applicati, poiché non può né supplire alla mancata osservanza del requisito formale richiesto dalla legge *ad substantiam* per la pattuizione di interessi ultralegali (nei contratti che non contengono alcuna clausola in merito agli interessi od il rinvio agli usi di piazza) né modificare la clausola contrattuale sulla misura degli interessi (nei contratti che contengono l'indicazione del tasso di interesse). La mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano (Cass. 29.7.2009 n. 17679; Cass. 7.9.1984 n. 4788).

La legittimità degli interessi applicati nel corso del rapporto resta, perciò, materia del contendere, per la sua inevitabile incidenza sulla liquidazione del saldo di chiusura del conto corrente, e la sua verifica deve prendere in esame la disciplina applicabile al rapporto *ratione temporis*, tenuto conto dell'evoluzione normativa.

Nel caso di specie, il contratto è stato stipulato in data successiva all'entrata in vigore del D.L.vo 1.9.1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,



entrato in vigore il 1.1.1994), che, all'art. 117 (nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportate prima dalla legge 28.12.2005 n. 262 e dal decreto legge 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248, e in seguito dall'art. 4 comma 2 del D.L.vo 13.8.2010 n. 141, come modificato dall'art. 3 del D.L.vo 14.12.2010 n. 218), detta una disciplina specifica per gli interessi sulle operazioni di credito bancario regolate in conto corrente. Sono legittimi, secondo tale normativa, gli interessi ultralegali espressamente previsti nel contratto, con l'indicazione specifica del tasso (comma 4), e conformi al tasso pubblicizzato a norma dell'art. 116. Inoltre, il tasso di interesse convenzionale può essere modificato in senso sfavorevole al cliente nel corso del rapporto con atto unilaterale della banca solo se questa facoltà è espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente per iscritto dal cliente (comma 5), ed in tal caso le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente (nei modi e nei termini indicati dal Cicer, art. 118 t.u.). Se il contratto non prevede l'applicazione di interessi convenzionali con riferimento agli usi di piazza o se il tasso convenzionale è superiore a quello pubblicizzato, la clausola contrattuale è nulla (comma 6), e la stessa sarà automaticamente sostituita, come anche in caso di omessa indicazione del tasso d'interesse, dal tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali oppure di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto (comma 7 lett. a).

Le contestazioni sugli addebiti per interessi comprendono anche la clausola sull'anatocismo, illegittima secondo il correntista.

Altra contestazione del correntista concerne l'applicazione della commissione di massimo scoperto e la sua capitalizzazione.

Nel caso di specie, deve ritenersi che le predette questioni siano fondate.

La CTU a firma della dott.ssa Gerarda Tessitore, redatta a seguito del conferimento di specifici e mirati quesiti e dunque da ritenersi maggiormente aderente alle emergenze processuali rispetto alla consulenza precedentemente effettuata in corso di causa, ha dato atto di come in effetti gli interessi fossero capitalizzati trimestralmente in favore della banca e invece annualmente in favore del correntista. È evidente come tale clausola sia da considerarsi nulla e non sanata dalla successiva pari periodicità eccepita dalla banca, in quanto agli atti non vi è prova dell'approvazione della modifica delle



pattuizioni da parte del correntista dopo la delibera CICR del 2000 (condizioni originariamente nulle e, perciò, successivamente peggiorative per il cliente in quanto idonee a produrre effetti; pertanto necessitanti di specifica comunicazione e approvazione: art. 7 delibera Cicr del 9.2.2000).

Lo stesso è a dirsi per la commissione di massimo scoperto, da ritenersi nulla in quanto risulta che la medesima fosse stata pattuita con capitalizzazione trimestrale, nonché senza una specifica base di calcolo su cui applicare la percentuale riportata in contratto.

Secondo le indagini del CTU, effettuando il ricalcolo degli interessi sulle operazioni, tenuto conto del tasso contrattuale, nonché di quello medio praticato dalla banca nei periodi di riferimento, risulta così un saldo sul conto n. di € 62.935,59 a favore del correntista, ed invece un saldo sul conto n. 2376 di € 22.636,59.

Le somme predette sono da ritenersi correttamente determinate ai sensi dell'art. 1284 c.c., risultando infondata l'eccezione attorea avente ad oggetto la nullità della clausola di interessi superiore al tasso usura.

Difatti, non risulta – dagli accertamenti effettuati – che in riferimento ai periodi esaminati vi sia stato il superamento dei tassi soglia, dovendosi ritenere che, trattandosi di contratti aperti nel 1998 e chiusi nel 2008, la commissione di massimo scoperto non rientrasse nel calcolo del TEG. Sul punto, infatti, per la giurisprudenza di legittimità *La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non*



deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca, ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (Cass., Sentenza n. 12965 del 22/06/2016).

Infine, il correntista contesta le date di maturazione degli interessi sulle poste attive e passive (c.d. data di valuta), nonché le spese addebitate sul conto. Tuttavia, le valute e le spese risultano pattuite contrattualmente e il CTU non ha riscontrato l'applicazione di valute e spese difformi.

Così, tenuto conto dei complessivi rapporti dare avere tra le parti, deve condannarsi la banca convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma di € 40.298,77 (pari alla differenza tra il saldo attivo e quello passivo dei due conti oggetto di causa), oltre interessi dalla domanda.

Le spese eguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 2009, così provvede:

1. accoglie le domande attrici e, per l'effetto condanna la convenuta Banca al pagamento in favore di s.p.a. della somma di € 40.298,77, oltre interessi dalla domanda;
2. condanna la stessa convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in euro 520,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali c.p.a. e i.v.a. come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv., per dichiarato anticipo;
3. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della banca convenuta.

Nocera Inferiore, 12.12.2016

Il Giudice

dott. Antonello Amodeo

